



## Affari Generali

### Ordinanza Sindacale N° 94

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO NEGLI ORARI INDICATI IN DISPOSITIVO IN ALCUNE VIE CITTADINE EX ARTICOLO 50, COMMA 5, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – PERIODO 28 LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023.

### IL SINDACO

#### PREMESSO che

- in via De Benedetti, piazza San Siro, via Calvi e corso Garibaldi si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di comportamenti che ledono la civile convivenza delle zone;
- la presenza nelle strade sopra indicate di soggetti dediti all'abuso di alcol tali da impedire la corretta fruibilità degli spazi pubblici crea anche turbativa alla sicurezza dei luoghi, con tensioni che hanno richiesto l'azione delle forze dell'ordine, anche solo come presenza di personale in caso di mediazione e risoluzione di diverbi o, in alcuni casi, sfociate in rissa tra gli stessi consumatori di alcol con danneggiamento dell'arredo urbano.

CONSIDERATO che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia ed ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire comunque pericolo.

CONSIDERATO altresì che l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente, per i residenti e per i frequentatori delle zone nelle ore diurne, e che detta situazione, accompagnata dal bivacco, costituisce fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini.

#### RILEVATO che

- allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra l'ambito residenziale e libero esercizio delle attività economico-produttive, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di

illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco competente, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie

- scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la sicurezza, la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

DATO ATTO che l'art. 6 commi 2, 2 bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. In L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000.

RITENUTO che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti comporta la necessità di rendere più stringenti i divieti già in vigore e richiede un intervento contingibile e urgente in merito alla vendita o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto con riferimento ai numerosi esercizi commerciali dell'area, al fine di scongiurare i rischi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica ed evitare possibili gravi conseguenze.

RITENUTO altresì che:

- sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto, e che, pertanto, si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sino al 30 settembre 2023, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi, fermi restando i presupposti di necessità e urgenza.

VISTO in tal senso, l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che dispone che *"(...) Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in*

*relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)*”.

SENTITO il Prefetto per l'analisi delle criticità illustrate e per la valutazione/congruità del presente provvedimento.

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- l'art. 688 c.p. *“Ubriachezza”*
- la Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 *“Testo unico in materia di commercio”*
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 *“Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati”*;
- la legge 48/2017, di conversione del D.L. 14/2017 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sanremo
- lo Statuto Comunale.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

**ORDINA**

**a decorre dalle ore 00.00 del 28 luglio '23 e fino alle ore 24.00 del 30 settembre 2023, nelle seguenti vie**

- corso Garibaldi

- via De Benedetti
- piazza San Siro
- via Calvi

1. il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, per tutta la giornata, 24 ore su 24 negli spazi pubblici, o assoggettati a uso pubblico, ad eccezione delle superfici attrezzate di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione (dehors e simili)
1. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore (rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc.), dalle ore 21.00 alle ore 06.00

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 100,00.

All'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia, lattina etc.) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **DISPONE che**

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

#### **AVVERTE che**

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 27 luglio '23

IL SINDACO  
Alberto Biancheri  
(Documento firmato digitalmente)